

ELEZIONI COMUNALI

PARTE QUINTA OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO

CAPITOLO 29 LE OPERAZIONI DI BALLOTTAGGIO

29.1. - Turno di ballottaggio

Al turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco si procede:

- nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, qualora nessun candidato alla stessa carica abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti validi.

Partecipano al voto di ballottaggio coloro che erano già elettori del comune in occasione del primo turno e che, quindi, avevano già compiuto a quella data i 18 anni di età.

Le operazioni di votazione relative al turno di ballottaggio si svolgono con le modalità e secondo i termini già descritti nella presente pubblicazione.

Si richiama perciò l'attenzione sull'osservanza delle seguenti ulteriori istruzioni o su alcuni principali adempimenti già illustrati per il primo turno di voto.

(Cfr. artt. 71, comma 6, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, e 72, comma 5, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, D.lgs. n. 267/2000)

29.2. - Composizione del seggio

Come detto nel paragrafo 1.1, la nomina dei componenti dei seggi per le elezioni comunali, di norma, vale anche per l'eventuale secondo turno di ballottaggio.

Pertanto, la composizione del seggio, fatti salvi i provvedimenti sostitutivi intervenuti per sopraggiunti gravi impedimenti, deve rimanere immutata, come era, cioè, all'inizio delle operazioni del primo turno di votazione.

Per le sostituzioni che si rendessero necessarie all'atto della costituzione del seggio, si richiamano i paragrafi 2.1, 4.1 e 5.1.

29.3 - Designazione dei rappresentanti di lista

I rappresentanti delle liste di candidati già designati presso il seggio per il primo turno di votazione devono intendersi confermati anche per il turno di ballottaggio.

Tuttavia, i delegati delle liste collegate con i due candidati a sindaco ammessi al turno di ballottaggio possono designare nuovi rappresentanti in so-

stituzione di quelli designati in occasione del primo turno di voto, con l'osservanza delle modalità illustrate al paragrafo 7.1.

Inoltre, gli stessi delegati delle liste collegate con i due candidati a sindaco ammessi al turno di ballottaggio, anche nei seggi presso i quali non avevano designato rappresentanti di lista in occasione del primo turno di votazione, possono effettuare tale designazione per la prima volta in occasione del ballottaggio, sempre con l'osservanza delle modalità illustrate al paragrafo 7.1.

In particolare, le nuove designazioni o le designazioni in sostituzione di quelle precedentemente effettuate possono essere comunicate entro il venerdì precedente la elezione al segretario del comune, che ne cura la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio; oppure possono essere comunicate direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, o la domenica mattina, purché prima dell'inizio della votazione.

29.4. - Limiti e divieti al trattamento di dati personali da parte degli scrutatori o dei rappresentanti di lista

Come ricordato al paragrafo 7.2, esistono limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, è illegittima la compilazione di elenchi di persone che si sono astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che hanno votato, tanto più che, in occasione del turno di ballottaggio, la partecipazione al voto o l'astensione possono evidenziare una determinata opzione politica.

29.5. - Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Anche in occasione del turno di ballottaggio, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e, in particolare, la libertà e segretezza della espressione del voto, il presidente del seggio deve invitare l'elettore a depositare telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini di cui sia in possesso.

Il presidente di seggio deve altresì affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile, il seguente avviso:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

Per quanto concerne i provvedimenti da adottarsi nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini della espressione del